

Emendamento 20**Damien Carême**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 13 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Le autorità nazionali competenti garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il progetto in questione sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se detta valutazione dell'impatto ambientale è necessaria *e non siano ancora state effettuate le pertinenti valutazioni*, o qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. La presente disposizione non si applica alle decisioni definitive sull'esito della procedura, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il progetto in questione sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se detta valutazione dell'impatto ambientale è necessaria *non sia ancora stata effettuata*, o qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. ***Qualora gli organismi amministrativi competenti omettano spesso di dare una risposta, gli Stati membri garantiscono che tali organismi siano adeguatamente preparati per rispondere a future richieste entro i termini previsti.*** La presente disposizione non si applica alle decisioni definitive sull'esito della procedura, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

Or. en

Emendamento 21**Damien Carême**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 16 – comma unico***Testo della Commissione*

Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂ in siti di stoccaggio situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*UNCLOS*), e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

Emendamento

Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO₂, **con esclusivamente destinata alle emissioni inevitabili di processi industriali**, in siti di stoccaggio, **vale a dire un sito di stoccaggio geologico autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, come giacimenti di petrolio e gas esauriti e falde acquifere saline**, situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

Or. en

15.11.2023

A9-0343/22

Emendamento 22

Damien Carême

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i progetti di cattura di CO₂ in corso e una stima del corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e stoccaggio;

a) una mappatura dei progetti di cattura di CO₂ in corso sul suo territorio o in cooperazione con altri Stati membri e una stima del corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e stoccaggio, distinguendo chiaramente i progetti che catturano emissioni inevitabili di processi industriali e trasporto di CO₂;

Or. en

15.11.2023

A9-0343/23

Emendamento 23

Damien Carême

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le misure nazionali di sostegno che potrebbero essere adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b).

c) le misure nazionali di sostegno che ***sono state adottate e quelle che*** potrebbero essere adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b) ***per la cattura, lo stoccaggio e il trasporto di emissioni inevitabili.***

Or. en

15.11.2023

A9-0343/24

Emendamento 24

Damien Carême

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) indicano in che modo il soggetto garantisce che sia accordato un accesso prioritario alle emissioni inevitabili di processi industriali.

Or. en

15.11.2023

A9-0343/25

Emendamento 25

Damien Carême

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A9-0343/2023

Christian Ehler

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'elenco dei settori con emissioni inevitabili dei processi industriali provenienti da impianti industriali di grandi dimensioni per i quali non sono disponibili opzioni di riduzione diretta delle emissioni dopo l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, che saranno considerati prioritari per i progetti di stoccaggio di CO₂ di cui al presente capo sulla base di una metodologia chiara che tenga conto dei dati scientifici, dell'attuale stato dell'arte delle tecnologie pertinenti, nonché di adeguate misure di riduzione delle emissioni sul versante della domanda. L'elenco è periodicamente riesaminato e aggiornato almeno ogni cinque anni per tenere conto dei pertinenti sviluppi scientifici o tecnologici.

Or. en

Emendamento 26**Damien Carême**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera d***Testo della Commissione**Emendamento*

(d) il contributo *dell'offerta alla resilienza, tenendo conto della percentuale di prodotti originari di un'unica fonte di approvvigionamento, determinata in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷², da cui deriva oltre il 65 % dell'approvvigionamento nell'Unione di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati al momento dello svolgimento della procedura di appalto.*

(d) il contributo *dell'offerente a salari e condizioni di lavoro dignitosi, oltre le prescrizioni giuridiche minime dell'Unione e nazionali e anche rispettando i contratti collettivi e il diritto dei lavoratori di organizzarsi e di contrattazione collettiva, compresa, se del caso, l'offerta di apprendistati e obiettivi ben definiti in termini di competenze, riqualificazione e miglioramento delle competenze, al fine di aumentare l'attrattiva dell'occupazione nei settori dell'industria a zero emissioni nette.*

⁷² *Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 27**Damien Carême**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 13***Testo della Commissione*

(13) Lo sviluppo di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio per *l'industria* è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, *il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione offre incentivi crescenti in termini di prezzo della CO₂ affinché l'industria investa nella cattura delle emissioni di carbonio, rendendo* tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, dall'altro, l'industria è esposta al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. D'altro canto, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO₂ devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO₂ in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito ai dati geologici esistenti, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito ai progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO₂ e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di *conseguire*

Emendamento

(13) Lo sviluppo di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio *sostenibili, sicure e permanenti* per *le emissioni inevitabili di CO₂ provenienti dai processi industriali, che non potrebbero essere attenuate in altro modo*, è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, *mentre gli incentivi recentemente* crescenti in termini di prezzo della CO₂ *offerti dal sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione rendono* tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, dall'altro, l'industria *può essere* esposta al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. D'altro canto, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO₂ devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO₂ in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito ai dati geologici esistenti, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito ai progressi compiuti nello sviluppo dei siti

collettivamente *l'obiettivo* a livello dell'Unione *in materia* di capacità di iniezione di CO₂.

di stoccaggio di CO₂ e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di *aumentare* collettivamente *la capacità di iniezione di CO₂* a livello dell'Unione. *Allo stesso tempo, i siti di capacità di iniezione di CO₂ devono essere conformi alle norme ambientali applicabili e garantire la sicurezza delle loro operazioni, compresi le norme di cui alla direttiva 2009/31/CE e il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi del regolamento (UE) 2020/852.*

Or. en

Emendamento 28**Damien Carême**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A9-0343/2023****Christian Ehler**

Quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette) (COM(2023)0161 – C9-0062/2023 – 2023/0081(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 14***Testo della Commissione**Emendamento*

(14) Un ostacolo ***fondamentale*** agli investimenti nella cattura del carbonio, ***che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico***, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO₂ in Europa, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. ***Per*** sviluppare ***la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO₂ autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE³⁶. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030, i settori pertinenti possono*** coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. ***Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO₂ in previsione del 2050.*** Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover ***catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette³⁷, anche mediante gli***

(14) Un ostacolo ***potenziale*** agli investimenti nella cattura del carbonio è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO₂ in Europa, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. ***L'Unione deve pertanto sviluppare una valutazione lungimirante dell'adeguatezza dei siti permanenti di stoccaggio geologico di CO₂ all'interno dell'Unione. La valutazione dell'adeguatezza dovrebbe fornire un'analisi dettagliata dell'adeguatezza geografica e temporale tra i siti di stoccaggio di CO₂ esistenti e previsti, autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE³⁶, e i progetti di cattura di CO₂ per le emissioni industriali residue all'interno dell'Unione. Ciò permetterebbe ai*** settori pertinenti ***di*** coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO₂ a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover ***immagazzinare geologicamente in modo permanente tra gli 80 e i 298 milioni di tonnellate di CO₂ all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette³⁷, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di***

assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO₂ e costituirà uno strumento **importante** per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, ***l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO₂ operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030*** sarà opportunamente **adeguato**.

³⁶ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

³⁷ Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra".

stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO₂ e costituirà uno strumento per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, ***la valutazione dell'adeguatezza*** sarà opportunamente **adattata**.

³⁶ Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

³⁷ Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra".

Or. en